

Investire in azioni estere: focus sui regimi fiscali applicabili

di Marco Piazza – Dottore Commercialista - Studio Associato Piazza

Redatto in data 24 Novembre 2021

L'investimento in azioni estere può comportare oneri fiscali maggiori di quello in azioni italiane. Alla tassazione in Italia, luogo di residenza dell'investitore, si aggiunge infatti quella nello Stato estero, che varia da Paese a Paese. Prendiamo il caso, più semplice, di un privato (persona fisica) italiano che decida di acquistare azioni estere depositandole in un dossier aperto presso una banca italiana.

La pressione fiscale complessiva varia a seconda della tipologia di reddito, dello Stato di residenza dell'emittente delle azioni e del fatto che il contribuente sia o meno stato in grado di ottenere nello Stato estero l'applicazione della eventuale convenzione contro le doppie imposizioni. Così la tassazione complessiva potrebbe attestarsi al 52% (è il caso dei *dividendi* provenienti dalla Svizzera se non si applica la convenzione). Ma anche quando si applica la convenzione (che di norma limita l'imposta estera al 15%), la tassazione complessiva raggiunge il 37%, 11 punti% in più di quella applicata sulle azioni italiane.

I *capital gain*, invece sono di norma esclusi da tassazione (anche grazie alle convenzioni) nello Stato estero e quindi sono soggetti solo all'imposta sostitutiva italiana del 26%.

Occorre poi considerare gli impatti in termini di imposta di successione. Di norma l'imposta è dovuta anche nello stato di residenza dell'emittente. Il tax credit in Italia non è generalmente in grado di assorbirne le conseguenze, poiché le imposte successorie in Italia sono molto basse e si applica una franchigia, nella maggior parte dei casi, elevata.

Per quanto riguarda le **imposte sui redditi**, i principi generali possono essere facilmente sintetizzati:

- i dividendi sono tassati sia nello Stato in cui risiede l'emittente, sia in Italia (cosiddetta tassazione concorrente);
- anche le plusvalenze possono essere tassate in entrambe le giurisdizioni, ma spesso esiste, fra i due Stati, una convenzione contro le doppie imposizioni che prevede la tassazione esclusiva nello Stato di residenza dell'investitore (nel caso, l'Italia).

Per fare degli esempi, confrontiamo il caso dell'investimento in azioni francesi, tedesche, inglesi, statunitensi e svizzere.



Dividendi

Il dividendo viene di norma tassato alla fonte (in alcuni Paesi, come il Regno Unito, non esiste tassazione alla fonte); la ritenuta estera però può essere ridotta, con una apposita procedura diversa da Stato a Stato, nei limiti previsti dalla convenzione contro le doppie imposizioni vigente fra l'Italia e lo Stato di residenza dell'emittente; la banca italiana, poi, applica una ritenuta d'imposta del 26% sul cosiddetto "netto frontiera", cioè sulla differenza fra il dividendo lordo e la tassazione alla fonte estera che esaurisce la tassazione in Italia; il contribuente quindi non deve indicare il dividendo nella propria dichiarazione dei redditi.

Di seguito si simula la tassazione di un dividendo di importo equivalente a 1.000 euro.

TASSAZIONE ALL'ESTERO IN ITALIA SENZA APPLICAZIONE DELLE CONVENZIONI

Stato	Dividendo lordo	Ritenuta operata all'estero				Ritenuta operata in Italia			Tassazione complessiva	
		% Ritenuta interna	% Ritenuta convenzione	Aliquota applicata	Ritenuta operata all'estero	Netto frontiera	% Ritenuta italiana	Imposta italiana	Imposte totali	Tassazione totale
	(A)	(B)	(C)	(D)= (B)	(E) = (A)x(D)	(F)= (A)- (E)	(G)	(H)= (F)x(G)	(I)=(E)+(H)	(I)/(A)
Francia	1.000 €	28%	15%	28%	280,00 €	720 €	26%	187 €	467 €	47%
Germania	1.000 €	26,38%	15%	26,38%	263,80 €	736,20 €	26%	191 €	455,21 €	45,52%
Regno Unito	1.000 €	0%	15%	0%		1.000 €	26%	260 €	260 €	26%
Stati Uniti	1.000 €	15%	15%	15%	150,02 €	850 €	26%	221 €	371 €	37%
Svizzera	1.000 €	35%	15%	35%	348,92 €	651 €	26%	169 €	518 €	52%

TASSAZIONE ALL'ESTERO IN ITALIA CON APPLICAZIONE DELLE CONVENZIONI

Stato	Dividendo lordo	Ritenuta operata all'estero				Ritenuta operata in Italia			Tassazione complessiva	
		% Ritenuta interna	% Ritenuta convenzione	Aliquota applicata	Ritenuta operata all'estero	Netto frontiera	% Ritenuta italiana	Imposta italiana	Imposte totali	Tassazione totale
	(A)	(B)	(C)	(D)= min (B;C)	(E) = (A)x(D)	(F)= (A)- (E)	(G)	(H)= (F)x(G)	(I)=(E)+(H)	(I)/(A)
Francia	1.000 €	28%	15%	15%	150,00 €	850 €	26%	221 €	371 €	37%
Germania	1.000 €	26,38%	15%	15%	150,00 €	850 €	26%	221 €	371 €	37%
Regno Unito	1.000 €	0%	15%	0%		1.000 €	26%	260 €	260 €	26%
Stati Uniti	1.000 €	15%	15%	15%	150,00 €	850 €	26%	221 €	371 €	37%
Svizzera	1.000 €	35%	15%	15%	150,00 €	850 €	26%	221 €	371 €	37%

Come si può notare l'aggravio di tassazione causato dall'applicazione della ritenuta estera può essere notevolmente attenuato riuscendo ad ottenere l'applicazione della ritenuta ridotta rispetto a quella interna prevista dal trattato con lo Stato estero. Per ottenere il rimborso dell'imposta estera o l'applicazione diretta delle aliquote ridotte previste dal trattato si deve, in genere, produrre all'emittente non residente o al soggetto estero incaricato di pagare i dividendi per suo conto o all'Amministrazione fiscale estera, il modello eventualmente predisposto dall'Autorità fiscale estera stessa o un'apposita istanza. Il modello generalmente contiene un'attestazione di residenza ai fini tributari in Italia che il contribuente dovrà farsi firmare e timbrare da parte di qualsiasi Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate. Il modulo di richiesta è prelevabile dal sito dell'Agenzia delle Entrate

www.agenziaentrate.gov.it), seguendo il percorso *Cittadini/Pagamenti e rimborsi/Rimborsi/Convenzioni contro le doppie imposizioni/ Soggetti residenti in Italia*.

Capital gain

Grazie alla fitta rete di trattati contro le doppie imposizioni stipulati dall'Italia, i capital gain derivanti dalla cessione di partecipazioni estere sono di norma tassati esclusivamente in Italia. Occorre però verificare i testi delle singole convenzioni (facilmente consultabili sul sito del Dipartimento delle finanze www.finanze.gov.it) seguendo il percorso *Fiscalità dell'Unione europea e internazionale /Convenzioni e accordi/Convenzioni per evitare le doppie imposizioni*.

Per esempio, la convenzione con la Francia assoggetta a tassazione in Francia i capital gain derivanti dalla cessione di partecipazioni in società immobiliari e dalla cessione di partecipazioni che danno diritto ad oltre il 25% degli utili della società emittente. Quella con gli Stati Uniti ammette che gli Stati Uniti applichino *la Foreign Investment in Real Property Tax (FIRPTA)*, una ritenuta del 15%, in caso di alienazione di partecipazioni in società che detengono immobili negli Stati Uniti; questa imposta, tuttavia, non è generalmente dovuta se le partecipazioni sono quotate.

Imposte di successione

Come è noto, se il defunto o il donante è residente in Italia sono dovute le imposte di successione e donazione in Italia in relazione ai beni ovunque situati (in Italia o all'estero). Di norma, però, l'imposta è pretesa anche dallo Stato estero in cui sono localizzati i beni oggetto di donazione o successione, il che genera una doppia tassazione. Certi Paesi (come la Francia e la Germania) esigono l'imposta anche sui beni situati fuori dallo Stato se, pur non essendo residenti il *de cuius* o il donante, lo sono l'erede o il donatario. In questa fattispecie, l'imposta è potenzialmente dovuta in 3 Paesi, quello di residenza del *de cuius* (es. Italia), quello di residenza dell'erede (es. Francia o Germania) e in quello dove è localizzato l'asset (es. Stati Uniti).

Di norma la legislazione locale prevede soglie di valore al di sotto delle quali le imposte di successione non sono dovute. In alcuni Stati, inoltre, se il valore delle attività è inferiore alle soglie citate, gli eredi o donatari sono esonerati anche dall'obbligo di denuncia.

Negli Stati Uniti, ad esempio, il Form 706-NA, ai fini della Federal estate tax, non deve essere presentato se le attività americane non eccedono la soglia di 60.000 dollari. Attualmente, l'imposta è applicata in misura progressiva con un'aliquota minima del 18% che si eleva fino al 40% per la parte di patrimonio che eccede 1 milione di dollari. È prevista una detrazione massima, dall'imposta lorda di 13 mila dollari che corrisponde all'imposta dovuta su un imponibile di 60 mila dollari. Per la determinazione dei valori imponibili, negli Stati Uniti, si usano le stesse regole applicabili ai soggetti residenti in USA. Per le azioni quotate, in particolare, si usa la media fra il maggior e il minor prezzo negoziato nel giorno del decesso; se l'unico dato disponibile è la quotazione di chiusura, si fa la media con la quotazione di chiusura della precedente giornata di borsa. È ammesso un metodo alternativo che consente di assumere come date di riferimento quelle in cui le azioni ricevute sono state alienate dagli eredi o, se non sono state alienate entro sei mesi, il valore alla scadenza del sesto mese. Il metodo alternativo è utile se il valore delle azioni è diminuito dopo il decesso. In questo caso però si devono aggiungere alla massa ereditaria eventuali dividendi percepiti dagli eredi nel periodo considerato.

La legge di successione italiana attenua la doppia imposizione internazionale concedendo un credito d'imposta: si tratta, sostanzialmente della possibilità di dedurre dalle tasse di successione italiane (nei limiti ovviamente delle imposte dovute in Italia) le imposte già pagate nell'altro Stato sui beni ivi situati. Considerato che le imposte di successione in Italia sono contenute e sono previste franchigie elevate, il "tax credit" non ha di norma l'effetto di neutralizzare per intero l'imposta pagata all'estero. Con alcuni

Paesi (Danimarca, Francia, Grecia, Israele, Regno Unito, Stati Uniti e Svezia) inoltre, vigono convenzioni contro le doppie imposizioni sulle successioni (e in alcuni casi anche donazioni) le quali, per lo più, si basano sulla concessione del credito d'imposta.